TI_GERICHTE 36.2003.29 vom 10. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.29

FR: TI_GERICHTE 36.2003.29 du 10 février 2003

IT: TI_GERICHTE 36.2003.29 del 10 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 49

LCAMal, ritoccato verso l'alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1 lett. c D.E. 14.11.2000). Di regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato; b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie. L'espressione "di regola" tende a volere salvaguardare la possibilità per l'amministrazione designata (l'Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il reddito dell'assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell'art. 31 LCAMal. Per il 2002 come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all'anno di competenza (D.E. 6.11.2001). Per quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF 34'000.-- per famiglie. Come indicato con l'art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato l'accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito dall'esecutivo cantonale, nei seguenti casi: "a) delle persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della loro sostanza; b) delle persone soggette all'imposta alla fonte; c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che esercitano un'attività lucrativa; d) in altri casi particolari." In virtù del Regolamento della Legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il reddito determinante va accertato dall'Istituto delle assicurazioni sociali in maniera autonoma, "in particolare nei seguenti casi": " a) persone soggette all'imposta alla fonte; b) decesso del coniuge; c) matrimonio, divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) persone sole che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale

determinante; e) persone domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità; m) diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili." Nella presente procedura non appare comunque necessario procedere all'accertamento del reddito, alla luce dell'applicazione del predetto art. 67 RLCMal. In effetti _____ non contesta gli importi considerati nella tassazione indicandoli come mutati (ossia diminuiti in maniera importante). 2.3. Va ancora ricordato come giusta l'art 25 LCAMal costituiscono famiglia: i coniugi con o senza figli i celibi o le nubili con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni; il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, nonché il coniuge separato per sentenza giudiziaria, con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui questi compiono 18 anni. L'art 27 LCAMal precisa, poi, che, ai fini dell'applicazione della regolamentazione sul sussidio nell'assicurazione sociale contro le malattie, é considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del CCS fino alla fine dell'anno in cui compie i 18 anni. 2.4. Nel caso concreto il signor _____ è padre di una bambina _____ avuta dalla convivente. Come indicato in precedenza l'art. 25 LCAMal prevede che i celibi "con figli conviventi fino alla fine dell'anno in cui quest'ultimi compiono 18 anni" costituiscono famiglia. In una sentenza _____ in re M. il TCA ha ritenuto che: " AI proposito, va rilevato che, in questa valutazione, é del tutto irrilevante la questione di sapere se la ricorrente convive o meno con il padre del bambino. Basta a fondare una "famiglia" ai sensi dell'art 25 LCAMal la convivenza fra un genitore e un figlio minorenne." In sostanza quindi per fondare una "famiglia" ai sensi dell'art. 25 LCAMal occorre un rapporto di parentela (madre - figlio/a o padre - figlia/o) ed occorre una convivenza. Unicamente il rapporto parentale e la vita in comune permettono di ritenere adempiuto il concetto regolato all'art. 25 LCAMal. L'UAM ha comunicato che la signora _____ e la figlia del ricorrente _____ beneficiano del sussidio di cassa malati per l'anno 2003. In altri termini nel caso del ricorrente la sua convivente e madre di sua figlia, nonché sua figlia, sono state considerate quale famiglia ai sensi dell'art. 25 LCAMal. Nella sentenza _____ del 27 agosto 1999 ed in quella più recente del 20 novembre 2002 _____ questo Tribunale aveva ritenuto come, in quel caso, la ricorrente convivesse con un figlio minorenne e fosse quindi "considerata una famiglia." Il TCA aveva ritenuto "del tutto irrilevante" la questione di sapere se la ricorrente "convivesse o meno" con il padre del bambino ed ancora era stato ritenuto che "Niente… autorizza l'amministrazione a considerare nel reddito determinante il reddito del convivente della persona richiedente il giudizio," ciò con richiamo anche ai dati fiscali. Il ricorrente va quindi considerato persona sola, in specie nei casi come quello in discussione dove la convivente, per sè e per la figlia, ha ottenuto il sussidio quale famiglia e senza che fosse considerato il reddito del convivente qui ricorrente. Nella sentenza citata del 27 agosto 1999 il TCA aveva in particolare evidenziato: " (Nei casi di) convivenza di persone con figli: l'ICAS (Istituto Cantonale delle Assicurazioni Sociali, n.d.r.) - adito con una richiesta emanante da una "persona sola" con figlio convivente - non esperisce, certamente, un'istruttoria volta a verificare un'eventuale

convivenza - informazione non richiesta nei formulari ufficiali per la presentazione dell'istanza di sussidio - per poi, se del caso, considerare anche il reddito del convivente. Né, altrettanto verosimilmente, considera - ciò che sarebbe in contrasto con la legge, in particolare contrario all'art. 25 lett. a LCAMal - come un nucleo familiare unico due persone conviventi ma non coniugate: in questi casi il diritto al sussidio viene sicuramente accertato secondo i parametri stabiliti per le persone sole e la determinazione del reddito viene fatta considerando soltanto il reddito del richiedente." In altri termini quando due persone convivono con prole solo per uno di essi è possibile ritenere, ai sensi dell'art. 25 LCAMal, la costituzione di una famiglia, con la conseguente fissazione dei limiti di reddito imponibile per la concessione dei sussidi. Per l'altro convivente ciò non sarà il caso. Questo trattamento diverso rispetto ai coniugati trova la sua giustificazione anche nell'assenza del cumulo dei redditi tra i conviventi a livello fiscale. 2.5. Nel caso in esame, come indicato, _____ va considerato quale persona sola, la convivente e la figlia essendo considerati famiglia hanno ottenuto il sussidio per l'anno 2003. Come specificato in corso di motivazione l'amministrazione doveva far capo al reddito imponibile ritenuto nella tassazione 2001-2002. In concreto tale reddito è di CHF 32'405.--, di conseguenza i parametri di legge (CHF 22'000.--) sono superati ed il sussidio non può essere concesso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.